



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

ORDINANZA N. 1904
PROT. N. 3842

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' COMPRESO TRA I MESI DI GIUGNO 2020 E SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;
VISTE le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la campagna estiva antincendio boschivo 2020 , pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27/05/2020 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15/06/2020 al 30/09/2020;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "CODICE DI PROTEZIONE CIVILE" che all'art. 3 comma 1 individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta attività;
VISTA la legge . 353 del 2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la legge regionale n. 1462 del 02/08/2002;
VISTO il D.lgs n. 5 del 2006 e ss.mm.ii "norme in materia ambientale";
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 di spone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
VISTO il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi N. 792 del 2017;

CONSTATATO che in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale e rappresentano un grave pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

TENUTO conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi ai sensi della legge 353/2000 dal quale, si evince, che il periodo di maggiore pericolosità per incendi sul territorio comunale è quello compreso tra i mesi di Giugno e Settembre;

ATTESO CHE il Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs 267 del 2000, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che ai sensi della legge Regionale n. 1462 del 02/08/2002 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della legge 353/2000 o nelle immediate vicinanze, è **TASSATIVAMENTE VIETATO**:

- Accendere fuochi;
- Far brillare mine ed esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (ad eccezione di quelli utilizzati per effettuare lavori forestali autorizzati) fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare sigari, fiammiferi o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o – sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ORDINA

1) DIVIETI DI

- Accendere fuochi;
- Far brillare mine ed esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (ad eccezione di quelli utilizzati per compiere lavori forestali autorizzati) fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare sigari, fiammiferi o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o – sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- Fermare o sostare sopra la vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Transitare o sostare con veicoli su strade non asfaltate all'interno di aree boscate;

2) DISPOSIZIONI PER ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE

Ad ANAS, Provincia e Consorzi di Bonifica di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza alla pulizia delle cunette, banchine e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione per evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti.

3) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTIVE

Ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori dei campi a coltura cerealicola o foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione per una larghezza di almeno 10 metri.

Tutti gli Organi di Polizia sono incaricati sull'esecuzione della presente ordinanza, con riserva di eventuali modifiche o integrazioni delle prescrizioni.

E' fatto obbligo agli utenti di osservare quanto in essa previsto nella presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che:

Avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

La presente Ordinanza viene comunicata a:

- Prefettura di Macerata;
- Alla stazione dei Carabinieri del Comune di Belforte del Chienti;
- Al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

Belforte, lì 03/07/2020



Il Sindaco
Dott. Ing. Alessio Vita